Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 18 dicembre 1941 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo . . . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero . . .	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1330.
Norme integrative del R. decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, sul divieto dell'alienazione ed esportazione del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, riguardante il divieto della alienazione e dell'esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose;

Visto l'art. 5 del suddetto Regio decreto-legge, col quale il Governo del Re è stato autorizzato ad emanare norme integrative ed a determinare eccezioni ai divieti di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge stesso;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga al divieto stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, sono consentiti la compra-vendita ed in generale gli atti di alienazione per:

a) i prodotti chimici a base di platino, d'oro o d'argento, e il metallo occorrente per la loro fabbricazione;

b) il platino, l'oro e l'argento per uso odontoiatrico e chirurgico, ed i relativi lavori;

c) il platino, l'oro e l'argento per usi tecnici o industriali o di laboratorio, ed i relativi lavori;

d) le pietre preziose per strumenti scientifici, di precisione, di arti e mestieri, per orologi e per lavorazioni industriali interessanti le fabbricazioni di guerra;

e) gli oggetti d'argento o dorati, destinati direttamente all'esercizio del culto, e gli oggetti d'argento o dorati di carattere religioso; questi ultimi, purchè non contengano più di Kg. 1,200 di argento fino;

f) le monete e le medaglie d'oro e d'argento aventi valore storico od archeologico, purchè coniate in epoca anteriore al 1850;

g) gli orologi d'argento;

h) i fili di materie tessili o di metalli comuni combinati con fili dorati o argentati, ed i tessuti, galloni, pizzi, tulli, passamani ed altri articoli dell'industria tessile, che contengano fili dorati o argentati;

i) gli oggetti non compresi nelle lettere precedenti e costituiti in tutto o in parte di argento, nella cui fabbricazione entri non più di Kg. 1,200 di metallo fino;

l) gli anelli da dito, formati da un semplice cerchio, in tutto o in parte d'oro, e contenenti non più di 5 grammi di metallo fino, previa presentazione, da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale;

m) i prodotti seguenti, purchè già fabbricati alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882: penne stilografiche e porta-matite, in cui il platino o l'oro entrino come semplici guarnizioni od accessori, pennini per penne stilografiche e montature per occhiali, in metallo prezioso, medaglie, decorazioni e croci di anzianità per militari, in argento dorato, oggetti di vetro, cristallo, ceramica, marocchineria ed in genere oggetti lavorati costituiti essenzialmente da materie diverse dai metalli preziosi e dalle pietre preziose, e nella cui fabbricazione l'oro entri soltanto come guarnizione.

Art. 2.

L'assegnazione del platino, dell'argento, delle pietre preziose e dei diamanti industriali, occorrenti per la fabbricazione dei prodotti o per gli usi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo, sarà fatta dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra; quella dell'oro, dal Ministero delle corporazioni o da Enti all'uopo da esso delegati ed operanti sotto il suo controllo.

A dette assegnazioni provvede in Libia quel Governo sotto il controllo del Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 3.

Sono compresi nella voce « platino », agli effetti del R. decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, e del presente decreto, l'osmio, il rodio, il rutenio, il palladio e l'iridio.

Art. 4.

Nella voce « pietre preziose » non sono comprese le « pietre dure ».

Art. 5.

E' consentita la lavorazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose, come pure la modificazione o trasformazione degli oggetti contenenti anche in parte tali materie, quando dette operazioni sono eseguite per conto del committente, proprietario delle materie e degli oggetti suindicati.

E' altresì consentita la temporanea importazione — con le norme che saranno stabilite ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 — dei metalli preziosi, delle perle e delle pietre preziose, per le operazioni di cui al comma precedente.

Art. 6.

Sono ammessi la lavorazione dei fanghi argentiferi ed auro-argentiferi ricavati dal trattamento dei minerali nazionali ed il ricupero dell'argento dai residui dei prodotti delle industrie chimica e fotochimica, nonchè dalle spazzature, dalle polveri e dalle ceneri provenienti da laboratorio o dalle industrie metallurgiche. L'argento così ottenuto dovrà essere assegnato con le norme di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 7.

La Banca d'Italia è autorizzata ad acquistare oro, nonchè a concedere, a ditte esercenti l'industria ed il commercio dei preziosi, anticipazioni contro pegno di oro o di oggetti contenenti anche in parte detto metallo, tenendo conto, oltre che della quantità di metallo fino, anche, per gli oggetti lavorati, del valore della lavorazione, e consentendo, per questi ultimi una percentuale di maggiorazione entro i limiti che verranno determinati dal Governatore della Banca d'Italia d'accordo col Ministro per le finanze, sentiti anche quelli per le corporazioni e per gli scambi e le valute.

Art. 8.

Le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, circa gli inventari non si applicano alle aziende che esercitano il credito pegnoratizio ai sensi della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, e del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279.

Art. 9.

Il divieto di esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose e degli oggetti lavorati contenenti anche in parte dette materie, sancito dall'art. 1 del R. decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, s'intende esteso anche alla esportazione delle cose predette nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani, mentre non si applica alle esportazioni dall'Africa italiana verso il Regno.

Art. 10.

Alle eventuali concessioni di esportazione in deroga al divieto di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, provvederà il Ministro per le finanze, d'accordo con quello per gli scambi e le valute.

Alle eventuali concessioni di esportazione nell'Africa italiana in deroga al divieto di cui all'articolo precedente provvederà il Ministro per le finanze, d'accordo con quelli per l'Africa Italiana e per gli scambi e le valute.

Per le esportazioni dalla Libia (compreso il territorio del Sahara Libico) e dalle Isole italiane dell'Egeo verso l'estero provvederanno rispettivamente il Ministro per l'Africa Italiana e il Ministro per gli affari esteri, d'accordo con il Ministro per gli scambi e le valute.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso si applica anche:

a) ai territori annessi al Regno in forza dei Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452, ed entra in vigore per la provincia di Lubiana, nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale per la detta provincia; per le provincie di Zara, Spalato e Cattaro, nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Giornale ufficiale del Governo della Dalmazia; per i territori aggregati alla provincia del Carnaro, nel giorno che sarà indicato nel provvedimento da emanarsi dal prefetto di Fiume per la pubblicazione del presente decreto;

b) alle Isole italiane dell'Egeo ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Giornale ufficiale delle Isole predette;

c) alla Libia, compreso il territorio del Sahara Libico, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 46. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX, n. 1331.

Modificazioni nella competenza territoriale dei Compartimenti della viabilità di Trieste e Ancona e istituzione di una Sezione autonoma della viabilità con sede in Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394, relativo al riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visti i Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452;

Visto l'art. 8 della legge 4 settembre 1941-XIX, n. 1034;

Ritenuta l'opportunità, in dipendenza dell'annessione all'Italia di taluni territori che facevano parte dell'ora cessato Regno della Jugoslavia, di modificare la competenza territoriale dei Compartimenti della viabilità di Trieste e di Ancona, e di istituire una Sezione autonoma della viabilità con sede in Zara;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La competenza territoriale del Compartimento della viabilità di Trieste è estesa al territorio della provincia di Lubiana e ai nuovi territori entrati a far parte della provincia di Fiume.

Art. 2.

La provincia di Zara cessa di far parte del Compartimento della viabilità di Ancona.

Art. 3.

E' istituita una Sezione autonoma della viabilità con sede in Zara, con competenza per le provincie di Zara, Spalato e Cattaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 41. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1332.

Aggiunta dell'abitato di Collicello-Mattana, frazione del comune di Valstagna, in provincia di Vicenza, a quelli da consolidare a cura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della frazione Collicello - Mattana del comune di Valstagna, in provincia di Vicenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX, n. 1333.

Erezione in ente morale della « Fondazione Antonio Canova » per borse di studio, con sede in Venezia.

N. 1333. R. decreto 17 agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Fondazione Antonio Canova » per borse di studio, con sede in Venezia, viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1334.

Aumento dell'assegno base per il Regio ambasciatore e per il Regio ministro consigliere presso la Regia ambasciata in Berlino.

N. 1334. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene aumentato l'assegno base per il Regio ambasciatore e per il Regio ministro consigliere presso la Regia ambasciata in Berlino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1335.

Istituzione temporanea di un posto di 2° segretario presso la Regia legazione in Stoccolma.

N. 1335. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito temporaneamente un posto di 2° segretario presso la Regia legazione in Stoccolma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX, n. 1336.

Autorizzazione all'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona, ad assumere la denominazione di Reale accademia di agricoltura, scienze e lettere.

N. 1336. R. decreto 20 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona, viene autorizzata ad assumere la denominazione di Reale accademia di agricoltura, scienze e lettere.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1941-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 novembre 1941-XX.

Mobilitazione civile della S. A. Magazzini generali di Como.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

La S. A. Magazzini generali di Como è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1941-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1941-XX
Registro n. 22 Finanze, foglio, n. 374.

(4932)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 dicembre 1941-XX.

Modificazioni statutarie della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, approvato con proprio decreto in data 1° febbraio 1939-XVII, n. 930;

Veduta la proposta di modificazione dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 9 agosto 1941-XIX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso:

Art. 46. — Il paragrafo di cui alla lettera *f*) è sostituito come appresso:

« *f*) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali o, eccezionalmente, da semplici chirografi ».

L'art. 48 è sostituito come appresso:

« Art. 48. — Ogni cambiale ed ogni titolo di credito all'ordine devono essere muniti di almeno due firme di notoria solvibilità, almeno una delle quali di ente, ditta o persona residente od operante in provincia di Treviso.

« Le cambiali e i titoli di credito all'ordine possono avere una sola firma quando siano garantiti da ipoteca o da pegno o da altro diritto reale o da cessione di mandati di pubblica amministrazione, che risulti regolarmente costituito e notificato alla Amministrazione debitrice. Eccezionalmente potranno essere muniti di una sola firma, anche all'infuori dei casi predetti, ma con le modalità e limitazioni di cui al 9° comma del presente articolo.

« La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai quattro mesi.

« È in facoltà del Comitato di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

« Il fido ordinario da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio.

« Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e i conti correnti ipotecari.

« La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzie ipotecarie, non deve superare i cinque anni.

« L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

« Le operazioni su cambiali e titoli di credito all'ordine con una sola firma senza altra garanzia ed i fidi in conti correnti garantiti da semplici chirografi devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione e non possono essere di importo superiore a L. 200.000 per ente o ditta o persona; il loro ammontare complessivo non può eccedere il terzo dei fondi patrimoniali dell'Istituto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4902)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1941-XX.

Sostituzione del sequestratario della ditta Ghangimal, società in nome collettivo, con sede a Napoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto del 12 marzo 1941-XIX con il quale veniva sottoposta a sequestro la ditta Ghangimal di Napoli, società in nome collettivo, e veniva nominato sequestratario della stessa il dott. Fortunato Masucci;

Considerato che il sequestratario della società suddetta, dott. Fortunato Masucci, è stato richiamato alle armi e non può quindi, continuare nell'incarico affidatogli;

Sentito il parere del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il dott. Salvatore Lamberti è nominato sequestratario della ditta Ghangimal, società in nome collettivo, con sede a Napoli, in temporanea sostituzione del dott. Fortunato Masucci richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1941-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4903)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1941-XX.

Proroga per la durata della guerra del trattamento fiscale previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 7, per gli oli da gas da usare come combustibili.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 20 gennaio 1941, n. 29, che proroga al 31 dicembre 1941-XX la facoltà conferita al Ministro per le finanze con l'art. 2 della legge 6 luglio 1940, n. 872, di modificare, con proprio decreto, il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1941, che proroga fino al 31 dicembre 1941 l'agevolazione fiscale accordata dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 gennaio 1940, n. 7, agli « oli da gas » da usare direttamente come combustibili, aventi densità inferiore a 0,850 ma non a 0,830 alla temperatura di 15° C.;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente, per tutta la durata della guerra, l'agevolezza suddetta;

Decreta:

Art. 1.

L'agevolazione fiscale accordata dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 gennaio 1940, n. 7, agli « oli da gas » da usare direttamente come combustibili, aventi densità inferiore a 0,850 ma non a 0,830 alla temperatura di 15° C., è ulteriormente prorogata alle stesse condizioni per tutta la durata della guerra.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(4937)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX.
Calendario delle Borse valori per l'anno 1942.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925-III, n. 1748;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Decreta:

Per l'anno 1942 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse valori del Regno, alla risposta dei premi, ai riporti, alle compensazioni, alla presentazione dei fogli, alla correzione di errori, alla presentazione dei titoli ed alle liquidazioni, rispettivamente, nei seguenti giorni:

22, 23, 26, 27, 29, 30 gennaio e 2 febbraio;
19, 20, 23, 24, 26, 27 febbraio e 2 marzo;
20, 23, 24, 25, 27, 30 e 31 marzo;
21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 aprile;
21, 22, 25, 26, 28, 29 maggio e 1° giugno;
18, 19, 22, 23, 26, 30 giugno e 1° luglio;
22, 23, 24, 27, 29, 30 e 31 luglio;
20, 21, 24, 25, 27, 28 e 31 agosto;
21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 settembre;
22, 23, 26, 27, 29, 30 ottobre e 2 novembre;
19, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 novembre;
21, 22, 23, 24, 29, 30 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutti i sabati e tutte le domeniche; il 1° e 6 gennaio; il 19 marzo; il 6 aprile; il 14 maggio; il 4, 24 e 29 giugno; il 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18 agosto; il 7, 8 e 25 dicembre.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(4922)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1941-XX.
Nomina del sig. Mario Bertuzzi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Angelo Almasio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Mario Bertuzzi di Adolfo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Mario Bertuzzi di Adolfo è nominato rappresentante del sig. Angelo Almasio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 12 dicembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(4920)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1941-XX.
Prezzi dei semi di arachide e di tabacco di produzione nazionale, per la campagna 1941-42.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 9 della legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1066, che disciplina la produzione e l'utilizzazione dei semi oleosi;

Decreta:

I prezzi dei semi di arachide e di tabacco, di produzione nazionale, per la campagna 1941-42, sono stabiliti come segue:

Arachide, in guscio, sana, leale, mercantile con impurità massima del 3% e una percentuale di umidità non superiore al 12%:

destinata alla spremitura, L. 500 al quintale;
per consumo diretto, L. 900 al quintale.

Per ogni grado di impurità e di umidità in più o in meno di dette percentuali, si applicano rispettivamente minorazioni o maggiorazioni pari al valore di kg. 1 di prodotto.

Seme di tabacco, con contenuto in olio del 35% e con tolleranza per impurità nella misura del 3%, L. 360 al q.le.

Si applica una maggiorazione o una minorazione di L. 11 per ogni grado-quintale di contenuto in olio in più o in meno rispetto a quello base.

Tutti i detti prezzi valgono per merce alla rinfusa, consegnata dai magazzini di ammasso agli acquirenti e sono comprensivi delle spese di ammasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1941-XX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

(4939)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1941-XX.
Assimilazione, agli effetti doganali, del solfuro di zinco con proprietà luminescenti, ai sali di torio e di cerio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Ritenuto che è stato presentato allo sdoganamento solfuro di zinco con proprietà luminescenti;
Ritenuto che il solfuro di zinco con proprietà luminescenti non è previsto nè dalla tariffa nè dal repertorio;
Considerato che tale solfuro di zinco, per le sue proprietà luminescenti, presenta maggiore analogia con i sali di torio e di cerio;
Udito il Collegio consultivo dei periti doganali nell'adunanza del 6 dicembre 1941;

Determina

che il solfuro di zinco con proprietà luminescenti sia assimilato ai sali di torio e di cerio.

Roma, addì 13 dicembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: Ivo Bagli

(4938)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941-XX.
Inflizione di una pena pecuniaria al consigliere delegato della Banca provinciale di depositi e sconti, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vista la lettera 3 dicembre 1941-XX, n. 21089, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Considerato che, in seguito ad accertamenti ispettivi effettuati presso la Banca provinciale di depositi e sconti di Milano sono venute in luce varie infrazioni alle « Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca », infrazioni che riguardavano principalmente maggiorazioni di interesse sui depositi fiduciari;
Considerato che, nonostante il richiamo fatto in occasione di una precedente visita ispettiva, l'azienda ha continuato a svolgere un'attività in contrasto con le disposizioni vigenti;
Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato Regio decreto-legge, nella sua tornata del 30 ottobre p.p., ha autorizzato, ai sensi del su menzionato art. 90, ad applicare al consigliere delegato della Banca anzidetta, gr. uff. Gerolamo Pirinoli, responsabile delle infrazioni su accennate una pena pecuniaria di L. 5000;

Decreta:

Al gr. uff. Gerolamo Pirinoli, consigliere delegato della Banca provinciale di depositi e sconti, con sede in Milano, è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, una pena pecuniaria di lire cinquemila (5000); la Banca ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto consigliere delegato.

L'Intendenza di finanza di Milano provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

(4921)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 7 dicembre 1941-XX.
Approvazione della donazione di un terreno disposta a favore della G.I.L. dal comune di Asti.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che allo scopo di costruire in Asti la « Casa della G.I.L. » il comune di Asti è venuto nella determinazione di donare una striscia di terreno edificatorio sito in piazza Emanuele Filiberto, ora piazza Impero, della superficie di mq. 6641, posto alle coerenze della restante proprietà del Comune a tutti i lati, distinta a catasto urbano sotto la lettera *A*), partita 3715;
Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;
Veduti i documenti catastali ed ipotecari;
Veduto l'atto di donazione 12 agosto 1941-XIX, numero d'ordine 9499, di rep. 11029, a rogito dott. Angelo Conte, notaio iscritto al Collegio notarile distrettuale di Asti, ivi registrato il 25 agosto 1941-XIX, al n. 310 e trascritto il 1° settembre 1941-XIX, reg. gen. 4059, reg. part. 3223;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione del terreno edificatorio come sopra disposta a favore della G.I.L. dal comune di Asti, è approvata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1941-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
Serena

(4918)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno in Livorno.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 28 novembre 1941-XX, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta in suo favore dall'Istituto fascista autonomo delle case popolari della provincia di Livorno.

(4924)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 19
dal 1° al 15 ottobre 1941-XIX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aosta	San Giorgio Canavese	B	—	1
Asti	San Damiano d'Asti	B	1	—
Id.	Cocconato	B	1	1
Id.	Frinco	B	—	1
Id.	Scandeluzza	B	—	1
Bergamo	Bolgare	B	—	1
Bolzano	Lagundo	S	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	1
Chieti	Vacri	B	—	1
Cremona	Ricengo	B	1	—
Cuneo	Racconigi	B	—	1
Foggia	Alberona	E	1	—
Id.	San Marco in Lamis	O	—	1
Genova	Genova	B	—	1
Matera	Stigliano	B	1	—
Napoli	Arienzo San Felice	B	—	1
Id.	Massalubrense	B	—	1
Id.	Capua	B	—	1
Nuoro	Lula	Cap	—	1
Pavia	Sartirana	Cap	2	—
Potenza	San Severino Lucano	Cap	—	1
Reggio nell'Emilia	Castelnovo di Sotto	Cap	—	1
Rieti	Rieti	Cap	—	1
Salerno	Buccino	Cap	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	Cap	1	—
Taranto	Castellaneta	B	—	1
Torino	Caselle Torinese	B	—	1
Zara	Bilizze	E	—	1
			9	22
	Carbonchio sintomatico.			
Catanzaro	Mileto	B	—	1
Ferrara	Ro	B	—	1
Nuoro	Borore	B	—	1
Id.	Ozzoli	B	—	2
Id.	Sindia	B	—	1
Roma	Roma	B	1	—
			1	6
	Afta epizootica.			
Ancona	Belvedere Ostrense	B	2	—
Id.	Monsano	B	3	—
Aosta	Castellamonte	B	—	1
Arezzo	Badia Tedalda	B	7	2
Id.	Chitignano	B	—	2
Id.	Pieve Santo Stefano	B	1	—
Asti	Asti	B	1	3
Id.	San Damiano d'Asti	B	1	—
Benevento	Sant'Angelo di Alife	B	—	3
Id.	Caiazzo	B	—	1
Id.	Durazzano	B	—	1
	Segue: Afta epizootica.			
Benevento	Paduli	B	—	1
Bergamo	Bonate di Sopra	B	7	1
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	—	1
Id.	Cavernago	B	4	1
Id.	Covo	B	—	1
Id.	Gandino	B	—	1
Id.	Ghisalba	B	—	3
Id.	Martinengo	B	1	4
Id.	Romano di Lombardia	B	—	1
Bologna	Bologna	B	5	4
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Pieve di Cento	B	1	—
Id.	Minerbio	B	1	—
Id.	Bentivoglio	B	—	1
Id.	Castel San Pietro	B	—	3
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Id.	Dozza	B	—	1
Id.	Imola	B	—	1
Id.	Castenaso	B	—	1
Brescia	Cassago	B	—	1
Id.	Rozzolengo	B	—	1
Id.	Rovato	B	—	2
Caltanissetta	Sutera	B	—	2
Campobasso	Letino	B	—	1
Id.	Capriati a Volturno	B	3	1
Id.	Ciorlano	B	—	1
Id.	Termoli	B	—	1
Id.	S. Martino in Pensilis	B	—	1
Id.	Campobasso	B	—	2
Id.	Salcito	B	—	1
Como	Cantù	B	1	—
Id.	Mandello	B	3	—
Id.	Molteno	B	2	—
Id.	Santa Maria di Rovagnate	B	—	1
Cremona	Castelverde	B	1	—
Id.	Rivolta d'Adda	B	3	—
Cuneo	Magliano Alpi	B	—	1
Id.	Mondovì	B	—	2
Id.	Roburento	B	—	2
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	8
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	1
Id.	Carmignano	B	—	2
Id.	Empoli	B	2	—
Id.	Firenze	B	3	—
Id.	Scandicci	B	3	4
Id.	Vaglia	B	—	1
Foggia	Apricena	B	—	3
Id.	Foggia	B	1	2
Id.	Id.	B	1	—
Id.	San Severo	B	—	2
Forlì	Bertinoro	B O	3	2
Id.	Castrocaro	B	1	2
Id.	Forlì	B	17	3
Id.	Forlimpopoli	B	—	1
Id.	Gemmano	B	1	2
Id.	Mercato Saraceno	B	—	2
Id.	Montecolombo	B	4	—
Id.	Montefiore Conca	B	—	1
Id.	Montescudo	B	2	—
Id.	Morciano di Romagna	B	3	—
Id.	Poggio Berni	B	—	1
Id.	Premilcuore	B	—	2
Id.	Rimini	B O	1	19
Id.	San Mauro Pascoli	B	1	—
Id.	Sant' Arcangelo di Romagna	B O	3	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Forlì	Savignano	B	2	1
Id.	Verucchio	B O	1	—
Genova	Genova	B	2	1
Grosseto	Follonica	B S	3	—
Id.	Gavorrano	B	—	3
Id.	Grosseto	B	18	1
Id.	Manciano	B	1	—
Id.	Roccalbegna	B O	5	1
L'Aquila	Prezza	B	1	—
Id.	San Demetrio	B	2	—
Livorno	Bibbona	B	—	1
Id.	Campiglia Marittima	B	—	2
Id.	Piombino	B O	1	3
Lucca Capannori	Capannori	B	—	1
Modena	Lama Mocogno	B O	1	—
Id.	Modena	B O	1	—
Id.	Montecreto	B O	2	—
Napoli	Ariceno	B	—	1
Id.	Atella di Napoli	B	5	—
Id.	Aversa	B	—	19
Id.	Massalubrense	B	2	—
Id.	Mignano	B	7	—
Id.	Napoli	B	4	—
Id.	Pompei	B	14	—
Id.	Pozzuoli	B	2	—
Id.	Sessa Aurunca	B	5	—
Id.	Torre Annunziata	B	—	23
Id.	Villa Volturno	B	1	—
Novara	Druogno	B	2	3
Id.	Pieve Vergonte	B	1	—
Id.	Vicolungo	B	1	—
Padova	Abano	B	—	1
Id.	Albignasego	B	—	2
Id.	Boara Pisani	B	—	1
Id.	Borgoricco	B	—	1
Id.	Cadoneghe	B	—	2
Id.	Casalserugo	B	—	1
Id.	Cervarese Santa Croce	B	—	2
Id.	Megliadino S. Fidenzio	B	1	—
Id.	Megliadino San Vitale	B	1	—
Id.	Merlara	B	1	—
Id.	Padova	B	5	4
Id.	Piazza sul Brenta	B	—	5
Id.	Ponte San Nicolò	B	2	4
Id.	Rovolon	B	1	4
Id.	Rubano	B	1	—
Id.	Saccolongo	B	1	2
Id.	San Pietro in Gù	B	1	—
Id.	Selvazzano	B	1	6
Id.	Teolo	B	—	3
Id.	Torreglia	B	—	1
Id.	Veggiano	B	1	1
Id.	Villafranca Padovana	B	1	—
Parma	Monchio delle Corti	B	—	2
Id.	Palanzano	B	—	1
Id.	Id.	B	—	3
Pavia	Belgioioso	B	—	1
Id.	Borgo San Siro	B	—	1
Id.	Broni	B	—	1
Id.	Rosasco	B	1	—
Id.	Zinasco	B	—	1
Perugia	Città di Castello	B	—	1
Id.	Collazzone	B	2	—
Id.	Corciano	B	—	2
Id.	Foligno	B	2	6
Id.	Fossato di Vico	B	2	—
Id.	Perugia	B	2	1
Pesaro Urbino	Casteldelci	B	3	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Pesaro Urbino	Collerdolo	B	3	—
Id.	Mercatino Marecchia	O B	—	3
Id.	Montelabbate	B	3	2
Id.	Pennabilli	B	4	3
Id.	Pesaro	B	2	2
Id.	Sant'Angelo in Lizzola	B	2	2
Id.	San Leo	B	2	2
Pisa	Pisa	B	1	—
Id.	Cascina	B	1	—
Id.	Santa Maria a Monte	B	3	1
Id.	Vecchiano	B	1	—
Id.	Montescudaio	B O	—	2
Id.	Palaia	B	—	1
Pistoia	Tizzana	B	7	—
Id.	Id.	O	3	—
Ravenna	Alfonsine	B	—	1
Id.	Bagnacavallo	B	—	2
Id.	Brisighella	B	1	—
Id.	Conselice	B	2	3
Id.	Cotignola	B	3	4
Id.	Faenza	B	2	3
Id.	Fusignano	B	3	—
Id.	Lugo	B	23	8
Id.	Ravenna	B	9	18
Id.	Russi	B	—	1
Id.	Sant'Agata sul Santer-	B	3	—
Reggio nell'Emilia	Collagna	B	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Ramiseto	B	—	3
Id.	Id.	O	—	2
Rieti	Ascrea	B	—	1
Id.	Roccasinibalda	BOS	—	1
Roma	Roma	B	4	4
Salerno	Battipaglia	B	2	1
Id.	Fisciano	B	—	1
Id.	Salerno	B	1	—
Id.	San Severino Rota	B	—	1
Id.	Scafati	B	1	—
Id.	Vallo della Lucania	B	—	1
Terni	Lugnano in Teverina	B	2	—
Torino	Barbania	B	1	—
Id.	Buttigliera	B	—	1
Id.	Caselle Torinese	B	—	1
Id.	Riva presso Chieri	B	—	1
Treviso	Asolo	B	—	1
Id.	Castelfranco Veneto	B	2	—
Id.	Mansuè	B	1	1
Id.	Mogliano Veneto	B	1	—
Id.	Preganziol	B	1	—
Id.	Treviso	B	1	—
Id.	Volpago	B	1	—
Trieste	Trieste	S	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Varese	Porto Ceresio	B	—	1
Venezia	Grisolera	B	1	—
Vercelli	Pollone	B	—	1
Verona	Bussolengo	B	—	1
Id.	Buttapietra	B	—	1
Id.	Casteldazzano	B	—	1
Id.	Isola Rizza	B	1	—
Id.	Isola Scala	B	—	1
Id.	Montecchia	B	2	—
Id.	Nogarole Rocca	B	—	2
Id.	Oppeano	B	—	1
Id.	Pastrengo	B	—	1
Id.	Peschiera	B	—	1
Id.	Povegliano	B	—	1
Id.	San Giovanni Lupatoto	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Verona	Verona	B	—	8
Id.	Vestanuova	B	—	1
Id.	Villafranca di Verona	B	7	2
Id.	Vigasio	B	1	2
Id.	Zevio	B	—	1
Vicenza	Altavilla	B	1	—
Id.	Arzignano	B	—	2
Id.	Camisano	B	2	2
Id.	Chiampo	B	—	2
Id.	Gambellara	B	—	1
Id.	Montebello	B	—	1
Id.	Orgiano	B	2	—
Id.	San Germano	B	4	—
Zara	Nona	B	—	8
Id.	Brissevo	B	7	—
Id.	Poglizza	B	10	—
Id.	Id.	S	3	—
Id.	Id.	O	2	—
			349	373
	Malrossino dei suini.			
Ancona	Castelfidardo	S	2	—
Id.	Osimo	S	4	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	—	3
Id.	Monsampolo	S	1	—
Id.	Montottone	S	1	—
Id.	Torre San Patrizio	S	4	—
Bologna	Persiceto	S	—	8
Bolzano	Appiano	S	2	2
Id.	Castelbrotto	S	1	—
Id.	Caldaro	S	—	2
Id.	Bressanone	S	—	1
Brescia	Visano	S	—	1
Campobasso	Morrone del Sannio	S	—	4
Como	Monguzzo	S	—	1
Chieti	Chieti	S	—	1
Cremona	Bordolano	S	1	—
Id.	Cà d'Andrea	S	—	1
Id.	Corte de' Cortesi	S	1	—
Id.	Gadesco Pieve Delmana	S	—	1
Id.	Soncino	S	1	—
Ferrara	Bondeno	S	—	2
Id.	Cento	S	—	13
Id.	Comacchio	S	—	1
Id.	Codigoro	S	—	4
Id.	Ferrara	S	—	13
Id.	Ostellato	S	—	1
Id.	Poggiorenatico	S	—	5
Id.	Portomaggiore	S	—	3
Id.	Ro	S	—	7
Fiume	Fiume	S	—	1
Gorizia	Caprina di Cormons	S	3	—
Id.	Casteldobra	S	1	—
Id.	Comeno	S	—	1
Id.	Gorizia	S	—	1
Id.	Idria	S	1	1
Id.	Vipacco	S	—	2
Macerata	Macerata	S	—	3
Matera	Stigliano	S	2	—
Modena	Ravarino	S	1	—
Id.	Sassuolo	S	2	—
Id.	Soliera	S	—	1
Novara	Novara	S	5	—
Id.	Verbania	S	1	—
Padova	Bagnoli	S	1	—
Id.	Battaglia Terme	S	1	—
Id.	Cadoneghe	S	—	4
	Segue: Malrossino dei suini.			
Padova	Carrara San Giorgio	S	1	1
Id.	Correzzola	S	—	1
Id.	Padova	S	—	4
Id.	Vigodarzere	S	—	1
Id.	Vo	S	—	1
Parma	Noceto	S	—	2
Pavia	Mezzanabigli	S	1	—
Id.	Santa Cristina e Bisso-	S	1	1
Pesaro Urbino	Novafeltria	S	—	3
Pescara	Loreto Aprutino	S	—	1
Pola	Maresego	S	—	2
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Vezzano	S	—	1
Id.	Rolo	S	—	1
Id.	Cadelbosco	S	—	1
Id.	Quattro Castella	S	—	1
Id.	Rio Saliceto	S	—	1
Rovigo	Ariano nel Polesine	S	—	1
Id.	Arguà nel Polesine	S	4	—
Id.	Calto	S	—	1
Id.	Castelmassa	S	—	6
Id.	Ceneselli	S	—	2
Id.	Ceregnana	S	—	12
Id.	Contarina	S	4	20
Id.	Costa di Rovigo	S	—	11
Id.	Crespino	S	—	9
Id.	Frassinelle	S	2	—
Id.	Fratta Polesine	S	—	1
Id.	Gavello	S	—	4
Id.	Loreo	S	—	3
Id.	Papozze	S	—	5
Id.	Rovigo	S	5	7
Id.	Trecenta	S	3	1
Id.	Villa Marzana	S	—	3
Id.	Villanova Marchesana	S	—	1
Teramo	Controguerra	S	—	2
Id.	Pineto	S	1	1
Id.	Montorio	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	5
Torino	Volvera	S	—	1
Trento	Cles	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Salorno	S	—	1
Id.	Tassullo	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Trento	S	—	5
Treviso	Carbonera	S	3	3
Id.	Chiarano	S	—	1
Id.	Meduna di Livenza	S	15	—
Id.	Montebelluna	S	2	3
Id.	Motta di Livenza	S	12	5
Id.	Oderzo	S	3	—
Id.	Quinto di Treviso	S	—	3
Id.	Riese	S	1	—
Id.	Spresiano	S	—	1
Id.	Vedelago	S	1	—
Id.	Vittorio Veneto	S	—	1
Id.	Volpago	S	2	1
Trieste	Sesana	S	1	—
Udine	Arba	S	1	—
Id.	Bertiolo	S	—	2
Id.	Campoformido	S	3	1
Id.	Cervignano	S	1	3
Id.	Cividale del Friuli	S	—	1
Id.	Codroipo	S	—	4
Id.	Fagagna	S	—	5
Id.	Gemona	S	—	2
Id.	Latisana	S	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini*			
Udine	Lestizza	S	—	1
Id.	Maniago	S	2	1
Id.	Martignacco	S	—	2
Id.	Montereale Cellina	S	—	4
Id.	Pasiano	S	—	1
Id.	Pozzuolo	S	—	8
Id.	Precenicco	S	—	1
Id.	Rivignano	S	—	20
Id.	Ruda	S	1	—
Id.	San Daniele del Friuli	S	—	3
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	—	2
Id.	Sequals	S	—	6
Id.	Spilimbergo	S	—	8
Id.	Tarvisio	S	—	1
Id.	Tavagnacco	S	—	2
Id.	Teor	S	—	1
Id.	Udine	S	—	2
Id.	Varmo	S	—	2
Id.	Vivaro	S	—	1
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
Id.	Ceggia	S	1	—
Id.	Grisolera	S	1	—
Id.	Gruaro	S	1	—
Id.	Jesolo	S	3	2
Id.	San Donà di Piave	S	1	3
Id.	Santo Stino di Livenza	S	5	1
Vercelli	Gattinara	S	—	1
Id.	Santhià	S	—	1
Verona	Boscochiesanuova	S	—	1
Id.	Cerea	S	—	2
Id.	Isola Rizza	S	—	1
Vicenza	Arcugnano	S	—	1
Id.	Bolzano	S	—	2
Id.	Montebello	S	—	1
Id.	Vicenza	S	—	1
Viterbo	Tuscania	S	—	1
			119	342
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Senigallia	S	9	1
Ascoli Piceno	Amandola	S	—	2
Id.	Ascoli Piceno	S	4	5
Id.	Carassai	S	—	1
Id.	Comunanza del Littorio	S	—	2
Id.	Monte Urano	S	2	—
Id.	Sant'Elpidio a mare	S	3	4
Bologna	Malalbergo	S	5	—
Id.	Castel d'Argile	S	—	2
Id.	Bazzano	S	—	3
Id.	Molinella	S	—	5
Id.	Crevalcore	S	—	1
Id.	Baricella	S	—	3
Id.	Bentivoglio	S	—	1
Id.	Castel Maggiore	S	—	1
Campobasso	Casacalenda	S	—	1
Como	Lasnigo	S	—	1
Id.	Olginate	S	—	1
Chieti	Istonio	S	—	1
Cuneo	Guarene	S	1	—
Ferrara	Ferrara	S	—	1
Id.	Portomaggiore	S	—	5
Firenze	Firenze	S	2	—
Gorizia	Canale d'Isonzo	S	—	1
Id.	Caporetto	S	—	1
Id.	Chiapovano	S	—	1
Id.	Circhina	S	—	1
Id.	Comeno	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Peste e setticemia dei suini.*			
Gorizia	Gargaro	S	—	1
Id.	Idria	S	1	1
Id.	Salona d'Isonzo	S	—	2
Id.	San Vito di Vipacco	S	—	8
Id.	Vipacco	S	—	12
Modena	Campogalliano	S	1	—
Id.	Monfestino	S	—	1
Id.	Pavullo	S	—	1
Id.	San Felice	S	—	1
Id.	Sassuolo	S	—	1
Id.	Spilamberto	S	—	4
Id.	Pievepelago	S	—	1
Novara	Mergozzo	S	2	—
Padova	Tombolo	S	—	1
Parma	Tizzano Val Parma	S	—	3
Pavia	S. Maria della Versa	S	—	1
Pescara	Montesilvano	S	—	2
Pola	Pola	S	—	1
Teramo	Teramo	S	—	1
Treviso	Mareno di Piave	S	1	—
Trieste	Duttogliano	S	—	1
Id.	Meduna di Livenza	S	3	—
Id.	Montebelluna	S	4	—
Id.	Pieve Soligo	S	—	1
Venezia	Mirano	S	1	1
Zara	Scardona	S	32	—
Id.	Scabergne	S	42	—
Id.	Torbizza	S	—	2
			113	93
	Morva			
Lecce	Lecce	E	—	1
Id.	Galatina	E	—	1
			—	2
	Farcino criptococcico			
Bari	Casamassima	E	—	1
Catania	Motta Sant'Anastasia	E	2	—
Id.	Scordia	E	1	—
Foggia	Margherita di Savoia	E	1	—
Napoli	Napoli	E	5	—
Id.	San Giorgio a Cremano	E	—	1
Id.	Villa Literno	E	1	—
Id.	Pignataro Maggiore	E	—	1
Salerno	Serre	E	2	1
			12	4
	Rabbia			
Bari	Barletta	Can	—	1
Matera	Matera	Can	1	—
Id.	Montescaglioso	Can	1	—
Messina	Messina	Can	—	1
Napoli	Cicciano	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	27
Reggio di Calabria	Laureana di Borrello	B	1	—
Salerno	Buccino	S	—	1
			3	31
	Rogna			
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Pietra Montecorvino	O	1	—
Id.	San Nicandro Garganico	O	1	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Viterbo	Corchiano	O	—	—
			4	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Foggia	Ischitella	Cap	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	San Marco in Lamis	O	1	—
Id.	Sant'Agata di Puglia	O	3	—
			6	—
Aborto epizootico.				
Bologna	Camugnano	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	4
Id.	Poggiorenatico	B	—	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Pisa	Pisa	B	2	—
Reggio nell'Emilia	San Polo	B	—	1
Roma	Roma	B	2	—
Terni	Amelia	B	—	1
Udine	Pasiano	B	2	—
			12	8
Tubercolosi bovina				
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Giovinazzo	B	1	—
Id.	Molfetta	B	9	—
Id.	Terlizzi	B	3	—
			14	—
Difterite aviaria				
Ancona	Ancona	P	1	—
Id.	Senigallia	P	—	2
			1	2
Colera dei polli.				
Ancona	Ancona	P	4	—
Id.	Senigallia	P	21	—
Arezzo	Bucine	P	2	—
Catania	Licodia Eubea	P	—	39
Firenze	Cerreto Guidi	P	—	5
Messina	Militello	P	1	—
Id.	Longi	P	1	—
Id.	Castel Lucio	P	1	—
Id.	Frazzanò	P	1	—
Id.	Mistretta	P	1	—
Id.	Galati	P	—	5
Potenza	Tito	P	—	1
			32	50
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	—	1
Campobasso	Campolieto	P	—	1
Firenze	Firenze	P	1	1
Foggia	Volturino	P	1	—
Napoli	Giugliano	P	6	—
Id.	Pozzuoli	P	9	—
Id.	Sessa Aurunca	P	—	7
Id.	Torre Annunziata	P	4	—
Reggio Calabria	Cittanova	P	5	—
Rovigo	Adria	P	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Peste aviaria.*				
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	5	2
Id.	Castelmassa	P	4	—
Id.	Contarina	P	17	—
Id.	Crespino	P	5	3
Id.	Gavello	P	12	4
Id.	Occhiobello	P	—	2
Id.	Villanova Marchesana	P	—	15
Salerno	Montecorvino Rovella	P	1	—
Id.	Nocera Inferiore	P	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	P	3	—
Taranto	Crispiano	P	—	1
			77	37
Laringo tracheite infettiva dei polli.				
Agrigento	Alessandria della Rocca	P	—	2
Id.	Cianciana	P	—	3
Id.	Grotte	P	4	6
Ancona	Ancona	P	—	2
Id.	Senigallia	P	2	—
Aosta	Vestiprè	P	1	—
Arezzo	Bucine	P	6	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	5	11
Id.	Castel di Lama	P	—	3
Id.	Folignano	P	1	2
Id.	Force	P	—	2
Id.	Maltignano	P	1	—
Id.	Montegiorgio	P	—	4
Bergamo	Albino	P	—	2
Id.	Bergamo	P	4	4
Id.	Parre	P	—	1
Campobasso	Ciorlano	P	1	—
Id.	Capriati a Volturno	P	1	—
Id.	Guardialfiera	P	20	—
Id.	Ripabottoni	P	4	—
Id.	Sant'Elia a Pianisi	P	4	—
Id.	Campochiaro	P	1	—
Id.	Monacilioni	P	—	1
Chieti	Montazzoli	P	—	40
Cremona	Casalmorano	P	1	—
Id.	Crema	P	—	1
Id.	Cremona	P	—	1
Id.	Derovere	P	1	—
Id.	Montodine	P	—	1
Id.	Pizzighettone	P	1	—
Id.	Ricengo	P	1	—
Id.	Rivarolo Re	P	1	—
Id.	Spineda	P	—	1
Id.	Spirio d'Adda	P	—	1
Id.	Ricengo	P	1	—
Foggia	Cerignola	P	7	1
Id.	Foggia	P	2	—
Id.	Manfredonia	P	2	—
Id.	San Nicandro Garganico	P	1	—
Forlì	Cattolica	P	5	—
Id.	Cesena	P	12	—
Fiume	Fiume	P	4	1
Parma	Borgo Val di Taro	P	—	2
Pisa	Pontedera	P	2	—
Id.	Castelfranco di Sotto	P	28	—
Id.	Montescudaio	P	—	19
Rieti	Leonessa	P	—	1
Id.	Petescia	P	—	1
Roma	Roma	P	1	—
Siracusa	Calrentini	P	1	—
Id.	Lentini	P	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Laringotracheite infettiva dei polli.				
Trento	Bronzolo	P	1	—
Id.	Predazzo	P	1	—
Treviso	Montebelluna	P	7	—
Trieste	Trieste	P	—	1
Udine	Tarvisio	P	—	1
Viterbo	Acquapendente	P	1	—
Id.	Bieda	P	1	—
Id.	Canepina	P	1	—
Id.	Castel Sant'Elia	P	1	—
Id.	Civitacastellana	P	—	1
Id.	Civitella d'Agliano	P	1	—
Id.	Montefiascone	P	1	—
Id.	Nepi	P	1	—
Id.	Tuscania	P	1	—
Id.	Valentano	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	—
			145	127

RIEPILOGO
dal 1° al 15 ottobre 1941-XIX - N. 19

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	21	29	31
2	Carbonchio sintomatico	4	7	7
3	Afta epizootica	47	226	722
4	Malrossino dei suini	36	150	461
5	Peste e setticemia dei suini	22	56	206
6	Morva	1	2	2
7	Farcino criptococcico	5	9	16
8	Rabbia	6	8	34
9	Rogna	3	5	5
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	3	6
11	Aborto epizootico	9	13	20
12	Tubercolosi bovina	1	4	14
13	Difterite aviaria	1	2	3
14	Colera dei polli	6	12	82
15	Peste aviaria	9	21	114
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	22	67	272

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.
(a) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(4633)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 100 posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 8, 123 a 129 e 269 dell'Ordinamento giudiziario approvato col R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, che detta le norme per il concorso di ammissione in magistratura;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la stessa causa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 10 ottobre 1934 ed il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, concernenti l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, ed il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 6 novembre 1935, concernenti il trattamento del personale statale richiamato alle armi per mobilitazione;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439, che estende ai combattenti in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 610, recante norme circa la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti nella guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1858, che equipara il brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, relativa alle condizioni di priorità negli impieghi ai capi di famiglia numerosa;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, che reca provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080, che ha esteso i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, ai cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, col quale è stato autorizzato l'espletamento, durante l'anno 1942, di concorsi per uditore giudiziario;
Ritenuta la opportunità di indire un concorso per soli 100 posti di uditore, rimanendo riservati altri 100 posti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a n. 100 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile ed iscritto al P.N.F., salve le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia, sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21, e non superata quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante.

Per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o in quella attuale, oppure, servizio su navi mercantili, il limite di età è protratto a 35 anni. Tale beneficio viene esteso anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che in servizio militare non isolato all'estero hanno partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, nonchè ai cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati ed agli orfani e congiunti dei predetti cittadini caduti in dipendenza delle cennate operazioni.

Per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra, il limite di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti al Partito senza interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni che precedono è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose il limite massimo di età è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

La elevazione di cui al n. 1 si cumula con quella di cui al n. 2 ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, ottennero l'ammissione ai precedenti concorsi per uditore di Tribunale banditi dopo la pubblicazione del decreto 10 ottobre 1934-XII, del Capo del Governo, ma non poterono sostenere le prove scritte, perchè richiamati alle armi o, comunque, a causa del servizio militare possono essere ammessi al presente concorso, prescindendo dal limite di età;

e) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in una Università del Regno.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno, è equiparata, per coloro che appartengono alle Provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente, però, al 31 dicembre 1923.

L'aspirante deve essere provvisto del titolo di studio suddetto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da lire sei, diretta al Ministro di grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re Imperatore, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno trasmettere nel prescritto termine di giorni novanta, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove di esame.

I candidati ammessi alle prove orali dei concorsi per uditore di Tribunale, indetti dopo la pubblicazione del decreto 10 ottobre 1934-XII, del Capo del Governo e che non abbiano potuto sostenerle, perchè richiamati alle armi o, comunque, a causa del servizio militare, potranno chiedere di essere ammessi a sostenere le sole prove orali, e concorrere con i candidati del presente concorso al conferimento dei posti disponibili.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

a) certificato di appartenenza al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento ed ai Gruppi universitari fascisti, da rilasciarsi su carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato, redatto su carta legale, può essere rilasciato direttamene dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati debbono essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di San Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, rilasciati secondo il caso da Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del certificato suddetto non è obbligatoria, ma facoltativa;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

c) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da L. 4).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

d) certificato medico (carta da bollo da L. 4) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista, deve essere rilasciato dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

e) ritratto in fotografia, che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura del Re Imperatore. Su tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re Imperatore e di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza, di cui all'art. 3 del presente bando;

h) dichiarazione del concorrente, da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica;

i) dichiarazione del candidato — in carta esente da bollo — da cui risulti se ed in quale data il candidato medesimo abbia contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso.

Per i certificati del Governatore di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura del Re Imperatore di Roma non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere c) ed f), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di aver riportata la qualifica almeno di « buono ».

I cittadini albanesi, i quali aspirino a partecipare al concorso bandito col presente decreto, devono presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano.

Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato Albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dall'ufficiale di stato civile, vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato medico, dev'essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

la firma del notaio, che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato Albanese, deve consistere in una copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Le benemerenze militari, fasciste e demografiche dovranno essere dimostrate da documenti da cui risulti che l'aspirante:

1) sia insignito di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare;

2) sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista, o invalido per le operazioni nell'Africa Orientale;

3) sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di caduto nelle operazioni nell'Africa Orientale;

4) sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista, e in quest'ultimo caso, purchè in possesso del relativo brevetto e risulti anche iscritto al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, abbia la qualifica di « squadrista » o sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di Sansepolcrista, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o sia socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) sia figlio di un invalido di guerra o per la causa fascista;

7) abbia prestato servizio militare come combattente, oppure risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) sia ufficiale di complemento.

Analogamente da appositi documenti dovrà risultare che l'aspirante:

9) abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

10) sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11) presti lodevole servizio, comunque nelle Amministrazioni dello Stato;

12) sia invalido, orfano o congiunto di cittadino caduto in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o abbia prestato servizio militare non isolato all'estero dopo la data suddetta.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette), ovvero con dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale, deve risultare da certificato in bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà, debitamente legalizzato.

Soltanto con esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra; la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del P.N.F., e contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del Distretto militare, ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

L'impedimento a presentarsi nel precedente concorso alle prove scritte o a quelle orali per ragioni di servizio militare, come precisato negli articoli 2 e 3, deve risultare da apposita dichiarazione della competente Autorità militare.

Art. 6.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi al concorso coloro che, per informazioni raccolte, non risultino, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro di grazia e giustizia, di moralità e condotta incensurabili e appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Non sono del pari ammessi coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in Magistratura.

Agli effetti dell'ammissibilità, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 7.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) diritto penale;
4) diritto amministraivo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto e procedura penale;
5) diritto amministrativo e costituzionale;
6) diritto corporativo;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno determinati con successivo decreto.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito una votazione complessiva non inferiore a 105 punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Saranno nominati uditori giudiziari, con decreto Ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Art. 11.

Gli uditori giudiziari sono destinati presso le Preture, i Tribunali e le Procure del Re Imperatore per compiervi un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni; ma dopo almeno un anno di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, possono essere destinati, con giurisdizione piena, ai posti vacanti nei Tribunali, nelle Regie procure, in sottordine nelle Preture, come reggenti nelle Preture prive di titolare, nonchè in funzioni di vice pretore nelle Preture, di cui all'art. 31 del vigente Ordinamento giudiziario.

Agli uditori giudiziari è corrisposta l'indennità mensile di L. 1200.

Roma, addì 22 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(4945)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a 25 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1941-XIX, col quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione dogane);

Considerato che con il suddetto decreto Ministeriale si faceva riserva di fissare i giorni in cui si svolgeranno le relative prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione dogane), indetto con decreto Ministeriale 24 maggio 1941-XIX avranno luogo nei giorni 12, 13 e 14 gennaio 1942-XX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(4944)

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Vista la graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 6 marzo 1941-XIX;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta, bandito con decreto prefettizio n. 32062 del 31 dicembre 1939-XVIII:

1. La Moglie Caterina . . . . con voti 53,81
2. Matteucci Maria . . . . » 52,81
3. Barbadoro Giselda . . . . » 51,87
4. Coccia Maria . . . . » 49,63
5. Bottari Teopiste . . . . » 49,55
6. Emiliani Maria . . . . » 48,47
7. Ramadori Cintia . . . . » 47,10
8. Cagnoni Luisa . . . . » 45,94
9. Speziali Gelsa . . . . » 45,78
10. Morelli Rina . . . . » 45,22
11. Del Moro Olga . . . . » 43,47
12. Marinelli Agata . . . . » 40,75
13. Giganti Leonilde . . . . » 40
14. Sassoli Zoe . . . . » 38,07

Terni, addì 3 dicembre 1941-XX

Il prefetto: ANTONUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale viene approvata la graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta, bandito con decreto prefettizio n. 32062 del 31 dicembre 1939-XVIII;

Viste le domande presentate dalle ostetriche risultate idonee e l'ordine di preferenza delle sedi da ciascuna indicato;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra e destinate a prestare servizio nella sede a fianco di ciascuna indicata:

1. La Moglie Caterina, Narni;
2. Matteucci Maria, Terni (frazione Collestatte e Torreorsina);
3. Barbadoro Giselda, Terni (frazione Giuncano);
4. Coccia Maria, Baschi (frazione Montecchio e Tenaglie);
5. Bottari Teopiste, Calvi dell'Umbria;
6. Emiliani Maria, San Venanzo;
7. Ramadori Cintia, Parrano.

Terni, addì 3 dicembre 1941-XX

Il prefetto: ANTONUCCI

(4864)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.